

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 31 MAGGIO 2012
(omissis)

- Il Consigliere Scialla, Responsabile del Dipartimento Difese d'Ufficio, sottopone al Consiglio il seguente "Regolamento della Difesa d'Ufficio", per la sua approvazione.

1.1 REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Mario Scialla, avente ad oggetto la necessità di coordinare i relativi deliberati del Consiglio in riferimento alle difese di ufficio e le connesse regole deontologiche;
- Richiamato il progetto consiliare in materia di difesa di ufficio, approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 3 maggio 2012, nel quale sono contenuti i principi e gli obiettivi da conseguire ed a cui si rimanda;
- Ribadito il diritto alla retribuzione dell'attività svolta dal difensore di ufficio, stanti gli artt. 115, 116, 117 e 118 D.P.R. 115/2002;
- Riaffermata, da un lato l'esigenza di eliminare le criticità che impediscono o penalizzano il pieno esercizio della difesa di ufficio in favore di ogni cittadino e, dall'altro, la necessità di riaffermare il prestigio dell'Istituzione Forense e il decoro professionale di tutti gli avvocati, attraverso un efficace controllo dell'attività professionale svolta dai difensori iscritti nell'elenco;

DELIBERA

ELENCO AI SENSI DELL'ART. 29 DISP. ATT. C.P.P.

- A) Il Consiglio dell'Ordine predispone i seguenti elenchi separati per le difese di ufficio (penale), dinanzi al:
- 1) Tribunale Ordinario e Uffici GIP;
 - 2) Tribunale Militare e Corte di Appello Militare e Tribunale di Sorveglianza Militare;
 - 3) Tribunale per i Minorenni e Corte di Appello per i Minorenni;
 - 4) Giudice di Pace penale;
 - 5) Organo competente per le convalide extra-comunitari;
 - 6) Tribunale di Sorveglianza e Magistrato di Sorveglianza;
 - 7) Tribunale Ordinario - Sezione distaccata di Ostia;
 - 8) Giudice di Pace penale - Sezione distaccata di Ostia.

Gli elenchi sono aggiornati ogni tre mesi.

Sono iscritti, ove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, a ciascun elenco, i difensori che ne fanno specifica richiesta attraverso apposita domanda.

Ciascun difensore, infatti, può chiedere di essere "iscritto" **ad uno o a più elenchi**, a sua scelta.

I praticanti avvocati abilitati non possono chiedere l'iscrizione agli elenchi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.

106 del 2010.

Il turno di reperibilità non potrà essere svolto dagli avvocati stabiliti, in quanto non sarà possibile, per le modalità con cui si svolge, relazionarsi con l'avvocato di riferimento.

Le designazioni delle difese di ufficio per gli indagati e per gli imputati a piede libero, avverrà con il sistema della rotazione automatica tra i nominativi di tutti gli iscritti a ciascun elenco per mezzo del servizio call-center.

Il Consiglio dell'Ordine predispone, altresì, per gli indagati, in stato di arresto o di fermo, turni giornalieri di reperibilità.

Il turno arrestati è previsto per il Tribunale Ordinario, per il Tribunale Militare e per il Tribunale per i Minori.

Il predetto turno ha carattere giornaliero, con inizio della reperibilità, dalle ore 9.00 e terminerà alle ore 9.00 del giorno successivo.

1) Il Consiglio dell'Ordine predispone, infine, per ciascun elenco, turni giornalieri di difensori che dovranno garantire la propria reperibilità.

Sono predisposti registri di presenza per l'effettuazione del turno. (vedi capitolo controlli e sanzioni).

I turni sono così ripartiti:

Tribunale ordinario e Corte di Appello

- 30 difensori complessivi per il Tribunale in composizione Monocratica, il Tribunale in composizione Collegiale, il G.U.P. /G.I.P., e per eventuali necessità difensive dinanzi alla Corte di Appello, alla Corte d'Assise e alla Corte d'Assise di Appello.
- 1 difensore dinanzi alla Sezione distaccata di Ostia;

Tribunale di Sorveglianza

- 1 difensore dinanzi al Tribunale e Magistrato di Sorveglianza.

Tribunale Militare e Corte di Appello Militare

- 1 difensore per l'udienza preliminare e per l'udienza dibattimentale dinanzi al Tribunale Militare
- 1 difensore dinanzi alla Corte di Appello Militare e di Sorveglianza

Tribunale per i Minorenni

- 1 difensore per l'udienza preliminare
- 1 difensore per l'udienza dibattimentale
- 1 difensore dinanzi alla Corte di Appello per i Minorenni

Giudice di Pace

- 2 difensori
- 1 difensore sezione distaccata Giudice di Pace di Ostia
- 2 difensori ufficio Giudice di Pace (civile) per convalide stra-

nieri (art. 1 co. 2 D.L. 14.9.2004 n. 241)

OBBLIGHI E DIRITTI DEL DIFENSORE DI UFFICIO

Il difensore nominato ai sensi dell'art. 97, 1° comma, c.p.p., che non si sia reso reperibile, non sia comparso o abbia abbandonato la difesa rendendo necessaria la nomina ex art. 97, 4° comma, c.p.p. ovvero una nuova nomina ex art. 97, 1° comma, c.p.p., incorre nelle sanzioni di cui al presente regolamento, salvo quanto disposto dall'art.105 c.p.p.

1) Il difensore di ufficio deve dare immediato avviso all'assistito della facoltà di nominare in qualsiasi momento un difensore di fiducia e qualora ne ricorrano i presupposti accedere al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni e deve informarlo che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge (art. 369 bis c.p.p. lett. d), e);

2) Il difensore che riceve un incarico professionale fiduciario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente, in forma scritta, anche telematica, la nomina ricevuta e di avvisare il cliente che è tenuto a corrispondere al difensore di ufficio gli onorari eventualmente dovuti per le prestazioni professionali già effettuate;

3) Il difensore di ufficio deve prestare il suo patrocinio e qualora ne sia impedito, deve tempestivamente comunicare la sua assenza, allo scopo di consentire una tempestiva sostituzione.

4) La difesa d'ufficio costituisce un dovere al quale occorre ottemperare con la massima **dignità, serietà, puntualità, correttezza e lealtà**. Gli iscritti agli elenchi dei difensori di ufficio devono dimostrare la disponibilità ad assicurare la necessaria collaborazione al fine di evitare difficoltà alla naturale celebrazione dei processi.

IL DIFENSORE D'UFFICIO DI TURNO REPERIBILITA'

Il difensore di turno verrà destinato al primo magistrato che ne farà richiesta in quanto ritiene, a seguito di duplice assenza, di revocare il difensore di ufficio originariamente designato e di procedere a nuova nomina in favore del difensore di turno che sarà pertanto designato ex **art. 97, comma 1, c.p.p.**

Il difensore di ufficio è soggetto ai seguenti obblighi:

a. Il difensore di turno deve garantire la reperibilità, dalle ore 9,00, segnalando la propria presenza presso le Associazioni preposte per il ricevimento della firma di seguito meglio specificate;

b. Il difensore deve comunicare tempestivamente eventuali cause di impedimento di effettuazione del turno (non sono ammesse giustificazioni successive se non per gravissimi motivi legati al caso fortuito o alla forza maggiore);

c. Le eventuali sostituzioni nel turno devono essere effettuate solamente da avvocati iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio, così come previsto dall'art. 97 4° comma, ultimo periodo c.p.p., laddove si prevede che: *"Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2"*. La sostituzione dovrà essere documentata con atto scritto che andrà

consegnato all'A.N.F. o alla Camera Penale; in questo caso, sarà il sostituto ad apporre la firma nel registro, con l'indicazione del proprio nominativo;

d. Il difensore di ufficio dovrà sollecitare il giudice a limitare il ricorso alle sostituzioni ex art. 97, comma 4, c.p.p. in nome della effettività della difesa tecnica, chiedendo, in caso di duplice assenza del difensore d'ufficio originariamente designato, di essere nominato a titolo definitivo ai sensi del 1 comma dell'art. 97, c.p.p. con revoca del difensore d'ufficio assente.

e. Il difensore di ufficio, regolarmente iscritto nell'apposito elenco, ha il dovere di attenersi al presente regolamento ed a quanto stabilito dall'art. 30 disp. att. c.p.p.

Il difensore di **TURNO ARRESTATI (che sarà denominato "Turno Arresti e Fermi")** ha l'obbligo dell'effettiva reperibilità, dalle ore 9,00 del giorno indicato alle ore 9,00 del giorno successivo. Ha, altresì, l'obbligo di comunicare al Consiglio dell'Ordine l'utenza o le utenze telefoniche, ove potrà essere rintracciato durante il turno.

Il difensore di turno arrestati assente nel successivo giudizio di convalida/direttissimo sarà immediatamente sostituito dal difensore di turno reperibilità che verrà nominato, in sua vece, ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.p.

ADEMPIMENTI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI DIFENSORI DI UFFICIO

Secondo quanto previsto dall'art. 29 disp. Att. c.p.p.:

1) Il Consiglio dell'Ordine Forense *"predispone ed aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi disponibili ad assumere difese di ufficio"*.

2) Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 97 c.p.p. è *"necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'Ordine Forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale ..."*.

3) I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere del requisito di cui al conseguimento di attestazione di idoneità di cui al punto sub. 2), *"dimostrando di avere esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione"*. Secondo il Consiglio dell'Ordine di Roma deve intendersi per "idonea documentazione" la produzione di almeno **dieci processi o procedimenti Camerali, all'anno per "almeno due anni"**. La produzione documentale può consistere nei verbali di udienza, o di atti ritualmente depositati idonei a dimostrare l'effettiva partecipazione del difensore al processo.

CONTROLLI E SANZIONI

Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto della legge, dei principi di correttezza deontologica e di diligenza, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

1) Per verificare il rispetto degli obblighi relativi ai turni di reperibilità, il Consiglio dell'Ordine predispone appositi registri, che dovranno essere sottoscritti dal difensore di ufficio, al momen-

to dell'inizio e fine del "turno".

I registri sono messi a disposizione e tenuti:

- presso la Camera Penale e presso l'A.N.F. (Associazione Nazionale Forense), rispettivamente site al piano terra e al primo piano del palazzo "A" della Città Giudiziaria, per la firma di "inizio e fine" turno per il Tribunale Ordinario, Corte d'Appello e Ufficio G.U.P., secondo gli orari stabiliti dai relativi uffici, a cui ci si dovrà rivolgere.

2) Il Consiglio dell'Ordine, nell'ambito dell'aggiornamento e predisposizione trimestrale dell'elenco dei difensori di ufficio, effettuerà controlli e verifiche delle assenze ingiustificate dei medesimi difensori.

3) Per le assenze ingiustificate, in numero superiore a due in un anno, è prevista la sanzione della sospensione dall'elenco per un minimo di tre mesi.

4) Il Consiglio dell'Ordine, verificata la violazione degli obblighi richiamati nel presente Regolamento da parte del difensore di ufficio, dispone la sospensione dell'iscritto dall'elenco dei difensori di ufficio per un periodo non inferiore ai sei mesi.

L'irrogazione di un secondo provvedimento di sospensione, considerata anche la natura delle violazioni, determina la cancellazione da tutti gli elenchi ed il divieto di reinscrizione per un anno.

5) Tutti gli avvocati sono tenuti ai doveri :

a) di probità, dignità e decoro (art. 5 Codice Deontologico Forense);

b) di lealtà e correttezza (art. 6, ivi);

c) di fedeltà, nello svolgere la propria attività professionale (art. 7, ivi);

d) di diligenza nell'adempiere i propri doveri professionali (art. 8, ivi);

e) di segretezza e riservatezza (art. 9, ivi);

f) di indipendenza con il dovere di difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni (art. 10, ivi);

g) di competenza (art. 12, ivi);

h) di aggiornamento professionale (art. 13, ivi).

6) Il difensore di ufficio ha l'obbligo di verifica diretta, all'inizio di ogni trimestre, delle date nelle quali, in qualità di assegnatario del turno, dovrà prestare la propria attività; tale verifica potrà essere fatta sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Lo stesso sarà comunque tempestivamente avvisato, mediante posta elettronica, in ordine ai propri turni.

7) Tra i doveri ricorre **l'obbligo di indossare la toga** durante l'espletamento della attività professionale.

Inoltre,

DELIBERA

- di confermare l'istituzione di un Osservatorio permanente sulla liquidazione degli onorari per i difensori di ufficio e per quelli relativi al patrocinio per i non abbienti al fine di raccogliere tutte le segnalazioni relative al patrocinio per i non abbienti relative ai provvedimenti giurisdizionali di liquidazione di onorari che si siano caratterizzati per disapplicazione dei principi norma-

tivi vigenti in materia di tariffe professionali, allo scopo di effettuare ogni iniziativa ritenuta necessaria a tutela degli interessi della categoria;

- di delegare il Consigliere dell'Ordine, Avv. Mario Scialla, coadiuvato da colleghi dal medesimo scelti, per l'immediata apertura di un tavolo di confronto con il paritetico Osservatorio dei Magistrati istituito presso il Tribunale Ordinario di Roma.

Infine,

DELIBERA

di dare ampia diffusione del presente Regolamento a tutti i difensori iscritti nell'elenco, nonchè di invitare i difensori nominati di fiducia al rispetto dell'obbligo di comunicare, tempestivamente, l'avvenuta nomina.

1.2 MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL CORSO DI ABILITAZIONE DEI DIFENSORI DI UFFICIO

- Il Consigliere Scialla,

- **Premesso che** occorre organizzare il corso di abilitazione all'iscrizione nelle liste delle difese di ufficio;

- **Rilevato che** la disponibilità di aule per l'ordinato svolgimento del corso è limitata all'Aula Avvocati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, la cui capienza massima è di 350 (trecentocinquanta) posti e che, nel contempo, è stata verificata l'eccessiva onerosità di soluzioni logistiche alternative;

- **considerato inoltre che** la legge 6 marzo 2001 n. 60 già indica nella documentata pratica specialistica in materia penale il criterio privilegiato di ammissione dell'iscrizione negli elenchi, al fine di assicurare la qualità e la professionalità del servizio reso.

Tanto premesso

Il Consiglio

DELIBERA

- di istituire il corso di abilitazione alle difese di ufficio a partire dalla data del 21 settembre 2012, con durata superiore ad un anno, secondo il programma e il regolamento che verrà successivamente comunicato, per un numero massimo di 350 partecipanti tra praticanti abilitati e avvocati;

- che le domande di iscrizione al corso saranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, a partire dalla data che sarà comunicata con il Regolamento;

- che la domanda di iscrizione potrà essere corredata da idonea documentazione processuale (verbali di udienza) che attesti che il richiedente l'iscrizione abbia partecipato, in qualità di difensore o assistito quale praticante, ad almeno 7 (sette) udienze penali al momento dell'iscrizione. Tale documentato requisito, nell'eventualità di un numero di richieste superiori ai posti disponibili, costituirà titolo di precedenza nella formazione della graduatoria finale degli idonei;

- che la partecipazione a tale corso, nel rispetto dei criteri di cui all'emanando Regolamento, consentirà di acquisire l'idoneità all'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 29 disp. att. c.p.p.;

- che i colleghi dichiarati idonei, all'esito del corso, saranno iscritti in una graduatoria che rispetterà il maturato ordine di iscrizione al corso;
- che l'iscrizione degli idonei agli elenchi di cui all'art. 29 disp. att. c.p.p., sarà disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nel rispetto della graduatoria di idoneità qualora fosse necessario reintegrare il numero massimo degli iscritti.

Il Consiglio approva il Regolamento delle difese di Ufficio con immediata efficacia esecutiva.